

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 21/2013

3 Giugno 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI NON E' CONFIGURABILE ALL'INTERNO DI UN'AZIENDA DI NOTEVOLI DIMENSIONI ESSENDO MANCANTE L'"AMBIENTE FAMILIARE".

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 19760 DELL'8
MAGGIO 2013.***

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 19760 dell'8 maggio 2013**, ha statuito che, **nel rapporto lavorativo dirigente/sottoposto non può venirsi a configurare il delitto di maltrattamento, essendo lo stesso previsto esclusivamente nell'ambiente familiare.**

Nel caso *de quo*, una lavoratrice conveniva in giudizio il proprio superiore con l'accusa di aver subito maltrattamenti - *ex art. 572 c.p.* - sostenendo, fra l'altro, di essere stata estromessa da un gruppo di lavoro, di aver subito comportamenti astiosi e di essersi vista negare un avanzamento di carriera.

Vittoriosa in I grado, la dipendente soccombeva in appello.

Orbene, gli Ermellini, aditi dalla lavoratrice per dirimere la *querelle*, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato come **il delitto di maltrattamento, seppur esteso dall'art. 572 c.p. oltre l'ambito endo-familiare, è pur sempre compreso nel titolo dei delitti della famiglia non essendo, pertanto, configurabile in qualunque contesto sociale.**

Pertanto, atteso che, nel caso di specie, la dipendente era impiegata in una azienda di notevole dimensione occupazionale, nella quale non era possibile riscontrare un "ambiente familiare", i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato l'assoluzione del datore di lavoro perché il fatto non sussisteva.

IL DANNO ESISTENZIALE NON SI PONE COME CONSEGUENZA AUTOMATICA DI OGNI COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DEL DATORE E NON PUO' PRESCINDERE DA UNA SPECIFICA ALLEGAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11527 DEL 14 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11527 del 14 maggio 2013**, ha affermato che **il danno esistenziale non si pone come conseguenza automatica** di ogni comportamento illegittimo del datore, **incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova**, ex art. 2697 c.c., anche in ordine al nesso di causalità con il comportamento datoriale.

Nel caso in esame, un lavoratore aveva proposto ricorso in appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tempio, lamentando la **contraddittoria motivazione**.

In particolare, **i Giudici di prime cure avevano riconosciuto la illegittimità del trasferimento** del lavoratore, dalla sede sarda alla unità locale nei pressi di Verona, ed il danno patrimoniale **ma non anche il danno esistenziale**, patito dal ricorrente con riguardo alla vita familiare ed a quella di relazione.

Invero, **la Corte d'Appello**, mostrando di condividere l'assunto del primo Giudice, **aveva osservato che il danno esistenziale deve essere provato** da colui che lamenta di averlo subito; se è vero che il danno esistenziale consiste nell'**obiettivo peggioramento delle condizioni di vita** ed incide su diritti costituzionalmente rilevanti, collegati alla famiglia, è altresì vero che **detto peggioramento non è in re ipsa**.

La Suprema Corte, investita del caso, **ha avvalorato il giudicato** della Corte territoriale che ha mostrato di adeguarsi ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, **il pregiudizio non si pone come conseguenza automatica**

di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, per cui, **non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva** della condotta datoriale, **incombendo sul lavoratore** non solo di **allegare**, nel ricorso introduttivo del giudizio, **la illegittimità** della condotta datoriale ma, anche di **fornire la prova ex art. 2697 c.c.**, ancorché a mezzo di presunzioni, del danno non patrimoniale e **del nesso di causalità con detta condotta** (*ex plurimis*, Cass. n. 19785/2010; n. 25575/2011; n. 29832/2008).

Nel caso in esame, non solo **nulla era stato detto** ma, risultava che, **già prima del trasferimento, il lavoratore viaggiava** e di fatto stava tutta la settimana fuori, così che, di fatto, **non coltivava né relazioni né rapporti particolarmente stretti** e continuativi con la sua famiglia, di talché, in realtà, **nessuna modifica**, in senso peggiorativo **della sua qualità di vita**, poteva perfino ipotizzarsi.

L'INAIL E' TENUTO A PAGARE LA RENDITA VITALIZIA AGLI EREDI IN CASO DI DECESSO DEL LAVORATORE DETERMINATO DA INFEZIONE CONTRATTA PER EFFETTO DELLE TRASFUSIONI DI SANGUE RESE NECESSARIE A SEGUITO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10565 DEL 7 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10565 del 7 maggio 2013**, ha ritenuto risarcibile il **decesso del dipendente avvenuto a causa dell'infezione contratta attraverso le trasfusioni di sangue, rese necessarie a seguito dell'infortunio in itinere patito.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore restava infortunato nel tragitto casa/lavoro. A seguito di tale evento traumatico, si rendevano necessarie delle emotrasfusioni che provocavano un'infezione e la conseguente morte.

Gli eredi adivano la Magistratura.

La Corte di Appello, ribaltando il deliberato di I grado, statuiva il diritto dei superstiti alla rendita vitalizia.

L'INAIL ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici nomofilattici, nel confermare il deliberato della Corte territoriale, hanno sottolineato come, **nel caso di specie, non fosse mai venuto meno il legame evento/lavoro** (*id*: nesso eziologico), *condicio sine qua non* per l'indennizzabilità dell'evento.

Dal procedimento istruttorio era, infatti, emerso che **le trasfusioni, causa dell'infezione letale, erano state rese necessarie dall'infortunio in itinere accaduto al lavoratore.**

Pertanto, i Giudici del Palazzaccio, nel confermare il nesso fra l'attività lavorativa ed il decesso, hanno avallato la condanna dell'Istituto assicuratore al pagamento della rendita in favore degli eredi del lavoratore.

L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI, EX ART. 2103 C.C., DEVE ESSERE DIMOSTRATA DAL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11717 DEL 15 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11717 del 15 maggio 2013**, ha affermato che **il lavoratore** che deduce **il diritto alla promozione automatica**, ai sensi dell'art. 2103 c.c., **ha l'onere di provare** che **il lavoratore sostituito** era assente **senza diritto alla conservazione del posto.**

Nella vicenda *de qua*, **la Corte d'Appello** di Lecce aveva **accolto il ricorso** proposto dalla società Poste Italiane avverso la **sentenza di primo grado**, che aveva **riconosciuto il diritto all'inquadramento in area Quadri** di una lavoratrice per lo **svolgimento continuativo di mansioni superiori**, per un periodo **superiore a sei mesi.**

La Corte territoriale aveva riformato la sentenza sulla scorta della **effettiva incertezza che si trattasse di prestazioni rese per copertura di posti vacanti, ovvero per sostituzione di lavoratori assenti**, sicché, alla luce delle sole risultanze certe, doveva pervenirsi, in riforma della sentenza di primo grado, al **rigetto della domanda.**

Orbene, **la Suprema Corte** si è espressa sul **principio riguardante la promozione automatica ex art. 2103 c.c.** ed ha **ribadito** che la norma induce ad affermare che, **nella ripartizione dell'onere della prova, chi invoca tale diritto debba allegare e provare**, nel caso concreto, **che lo svolgimento delle mansioni sia avvenuto su posizioni lavorative prive di titolare**, salva, a carico del datore di lavoro, la prova contraria che l'assegnazione era funzionale, invece, alla sostituzione di un lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per concludere sul punto, **correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda** della lavoratrice, **stante la incertezza** in ordine alla circostanza che l'assegnazione della stessa - per il totale dei giorni utili a realizzare il periodo di assegnazione richiesto - fosse avvenuta **per la copertura di posti vacanti e non piuttosto per la sostituzione di lavoratori assenti**, con diritto alla conservazione del posto.

E' LEGITTIMO USUFRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA, EX LEGGE 449/97, ANCHE SE I LAVORATORI INTERESSATI NON RISULTAVANO ESSERE ISCRITTI AL CENTRO PER L'IMPIEGO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 10774 DELL'8 MAGGIO 2013

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 10774 dell'8 maggio 2013**, ha statuito che, **il credito di imposta per incremento dell'occupazione**, di cui alla legge 449/97, **spetta anche nei casi in cui il predetto incremento si sia realizzato a seguito della trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro in essere a tempo determinato** e, pertanto, quando *i lavoratori interessati non risultavano iscritti al collocamento.*

Nel caso in specie, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare, a carico di una società, gli importi usufruiti come credito d'imposta, di cui all'art.4 legge n° 449/1997. Contro l'atto di diniego la società proponeva ricorso dinanzi alla giustizia tributaria, risultando vincente in entrambi i gradi di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, lamentando violazione dell'articolo 4 della Legge n. 449/1997, in quanto secondo le disposizioni della predetta norma, i presupposti per accedere all'agevolazione erano:

- *che l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzasse un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato;*
- *che i nuovi dipendenti "fossero iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruissero della cassa integrazione guadagni;*
- *che i contratti di lavoro fossero a tempo indeterminato.*

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, nel confermare il *decisum* dei Giudici di merito, dopo aver preliminarmente osservato che obiettivo della L. n.449/1997 era quello di incrementare il numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, **hanno chiarito**

che, il requisito di cui all'art.4, comma 5, lettera e) L. n.449/1997 della iscrizione alle liste di collocamento o mobilità o CIG andava inteso, in senso stretto, come unicamente afferente ai soli "nuovi dipendenti" senza, pertanto, operare quale condizione generale per ogni rapporto di lavoro.

A supporto di tale considerazione, gli Ermellini hanno evidenziato come la stessa circolare del Ministero delle Finanze n° 219/E del 18 settembre 1998, - **emanata ai sensi dell'art.4 comma 6 L. n.449/1997** — riconoscesse che la base occupazionale necessaria a determinare l'incremento, per le imprese già costituite al 30 settembre 1997 (come nel caso esaminato), era identificabile con il numero dei dipendenti che, a quella data, fossero assunti a tempo pieno e indeterminato (cfr. § .7.1.), così concludendo che, un'eventuale trasformazione, nel periodo 1.10.1997-31.12.2000, di contratti già esistenti ancorché a tempo parziale e determinato, avrebbe integrato l'incremento occupazionale significativo per la legge n.449, cioè tale da consentire la fruizione del credito d'imposta.

In conseguenza di tutto ciò, i Giudici nomofilattici hanno dichiarato l'illegittimità della revoca del credito d'imposta, condannando l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del procedimento.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.